



Allegato Tecnico
imballaggi in plastica
(Accordo ANCI-Corepla)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Accordo attraverso la stipula di Convenzioni locali tra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: Corepla) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d'ora in poi: il Convenzionato). Le deleghe rilasciate dai Comuni ai Gestori Convenzionati ai sensi del precedente Allegato Tecnico si intendono prorogate per la durata del presente Allegato Tecnico fermo restando l'obbligo in capo ai Comuni deleganti di comunicare a Corepla le modifiche intervenute.

3. Obblighi delle parti

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con Corepla dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Corepla, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della Convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.

Il Convenzionato e Corepla si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l'andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di Convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun Comune compreso nella Convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a Corepla. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a Corepla anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai Comuni compresi nella Convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4. Modalità e obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da Corepla ai sensi dell'art. 223 comma 6 D.Lgs. 152/06.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 205 D.Lgs. 152/06.

Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli Comuni, laddove questi conferiscano nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivi e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali "traccianti" della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:

- a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3);
- b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici);
- c. reggette, big-bags e pallets di plastica.

Tale elenco potrà essere oggetto di revisione/integrazione a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.

Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
- b. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
- c. raccolta monomateriale finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica;
- d. raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.

È facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a Corepla, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a Corepla, le tipologie di flusso in essere.

5. Piattaforme di conferimento e prestazioni aggiuntive

Corepla e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di Corepla.

5.1 Raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione Corepla (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in Convenzione.

Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi Comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS), Corepla riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso.

Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a Corepla di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. Corepla e il Convenzionato possono concordare l'effettuazione da parte di quest'ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da Corepla, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di Corepla presso i CC), sia in via permanente predefinita in Convenzione (per i casi in cui il CC del

Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da Corepla e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, Corepla riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c. Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), Corepla, previa verifica dell'effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in Convenzione. Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella Convenzione.

In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, Corepla può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.

Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), Corepla riconoscerà al Convenzionato, oltre all'eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.

5.2 Raccolta multimateriale

Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a Corepla da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato Tecnico.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece la raccolta multimateriale a un CSS Corepla senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un diverso impianto:

- a. la piattaforma viene in tal caso definita anche Centro Selezione Multimateriale (CSM);
- b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM;
- c. non è dovuto al Convenzionato da parte di Corepla alcun corrispettivo aggiuntivo, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
- d. la raccolta deve essere conferita sfusa;
- e. la raccolta deve essere di origine domestica.

Le Parti concordano di affidare al Comitato di Coordinamento l'individuazione delle tipologie di multimateriale conferibili direttamente ai CSM. Il Comitato di Coordinamento dovrà provvedervi entro il 30.09.09 e, in caso contrario, resta sin da ora inteso che il multimateriale a far data dall'1.10.09 potrà essere conferito direttamente ai CSM solo qualora la raccolta multimateriale sia di una delle seguenti tipologie:

- 1)** imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni complete di materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tali frazioni;
- 2)** imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi in vetro;
- 3)** imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi cellulósici comprensiva delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tale frazione.

Le Parti concordano di attivare immediatamente un gruppo di lavoro paritetico coordinato da CONAI, eventualmente assistito da un consulente terzo di primaria importanza i cui eventuali oneri saranno sostenuti da CONAI, per individuare entro il 31.12.09, a partire dalla proposta di Corepla come descritta al successivo art. 6.1 D.1.b), una metodica condivisa per la valorizzazione economica dei corrispettivi attraverso attività di analisi qualitative in ingresso ai CSM improntate ai principi di trasparenza nella provenienza dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale. La proposta che verrà formulata dal gruppo di lavoro dovrà tener conto della necessità di garantire la certezza della provenienza di flussi di materiale nonché la fattibilità di determinare, a regime, fasce qualitative in ingresso ai fini della determinazione di un corrispettivo differenziato.

In considerazione di quanto precede le Parti concordano una moratoria sino al 01.01.2011 relativamente alla proposta di Corepla di introdurre da subito fasce qualitative per la raccolta multimateriale in ingresso ai CSM. Nelle more valgono le prescrizioni previste al successivo art. 6.1 lett. D).

Per l'intera durata del periodo di moratoria eventuali passaggi da raccolte monomateriale a raccolte multimateriale non dovranno comportare maggiori oneri economici per Corepla secondo quanto previsto al successivo art. 6.1 lett. D.2).

6. Corrispettivi

6.1 Raccolta

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all'analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.

Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all'origine con l'imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica. Costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto in misura superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.

Le analisi qualitative verranno eseguite conformemente all'allegato 1 e al relativo metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui Corepla riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS Corepla (peso riscontrato a destino indicato sui formulari di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e Convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).

A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di "traccianti": fino al 20% in peso sul totale del campione.

Dall'1.4.09 al 30.9.09:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 5% e fino al 17%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 17%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.10.09 al 31.03.2012:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 5%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 5% e fino al 16%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 16%	0,00	A carico del Convenzionato

Dall'1.4.2012 al 31.12.2013:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 4%	276,41	A carico di Corepla
Oltre il 4% e fino al 15%	194,74	A carico di Corepla
Oltre il 15%	0,00	A carico del Convenzionato

B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di “traccianti”: oltre il 20% in peso sul totale del campione.

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 20%	34,26	A carico di Corepla
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

C) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione.

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)	Oneri di smaltimento/rec.en.
Fino al 10%	314,10	A carico di Corepla
Oltre il 10%	Si applica la lettera “a”	

D) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

D.1) Raccolte multimateriale già in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico

D.1.a) Dall’1.4.2009 al 31.12.2009 il corrispettivo sarà pari a Euro/ton 250 per la sola quota di imballaggi in plastica, con esclusione quindi del plafond forfettario, determinata sulla base dell’allegata procedura (All. 2). In tal caso, le analisi qualitative in ingresso verranno svolte secondo il Metodo AQ09 per le sole finalità di cui alla lettera h) dell’allegato 2.

D.1.b) Il Convenzionato potrà aderire all’articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a Corepla e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 20%	194,74
Oltre il 20%	0,00

Il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sarà riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sarà riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un’aliquota percentuale forfettaria del 10%. Corepla si farà carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all’aliquota di maggiorazione. Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20% saranno sempre a carico del Convenzionato.

D.1.c) Oltre la data del 31.12.09, qualora il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31.12.09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera D.1.b), si applicherà il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a).

Qualora viceversa il gruppo di lavoro di cui all’art. 5.3 abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che,

per il periodo sino al 31.12.09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera D.1.b), potranno continuare ad avvalersene sino all'entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che avrà luogo, al più tardi, dal 01.01.2011.

D.2) Raccolte multimateriale attivate successivamente alla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico

D.2.a) Ai fini di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5.3, ai Comuni che dovessero attivare una raccolta multimateriale si applicherà in ogni caso e sino al 31.12.2010 l'articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso i corrispettivi saranno quindi pari a:

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (Euro/ton)
Fino al 10%	276,41
Oltre il 10% e fino al 16%	194,74
Oltre il 16%	0,00

I corrispettivi saranno riconosciuti sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso.

Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea saranno sempre a carico del Convenzionato.

La Frazione estranea nelle raccolte multimateriale valorizzate sulla base delle tabelle che precedono sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\% \text{ FE_Imb plastica} = \frac{\text{imb. Plastica} * \% \text{ FE Totale}}{\text{Imb_plastica} + \text{altri imballaggi}}$$

$$\text{Dove } \% \text{ FE_Totale} = \frac{\text{FE} * 100}{\text{Imb_plastica} + \text{altri imballaggi} + \text{FE}}$$

Corepla, fatto salvo quanto specificamente previsto per la raccolta multimateriale, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui all'allegato 1, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali "traccianti" di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso "b", assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di "traccianti" o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l'attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

Nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore di oltre l'1% a quella massima consentita, Corepla addebiterà al Convenzionato una penale commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupero energetico/smaltimento per la totalità della frazione estranea riscontrata e fatta salva una franchigia dell'1%. Nel solo caso di conferimenti pressati qualora, entro 24 ore dalla conclusione dell'analisi, il Convenzionato richieda via fax/e-mail di rientrare in

possesto delle balle campionate non analizzate, impegnandosi a ritirarle nelle successive 48 ore, la penale di cui sopra sarà applicata al peso della restante parte del carico.

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, Corepla potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

6.2 Prestazioni aggiuntive

Come delineato nell'art. 5, Corepla ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

A) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km

Per ogni km eccedente i 25 km	1,89 Euro/ton
-------------------------------	---------------

(distanza stradale tra il centro del Comune Convenzionato/media delle distanze pesata sul numero degli abitanti se più Comuni e il centro del Comune ove è ubicato il CSS).

Condizioni:

Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

B) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di Corepla

Per carichi utili di almeno 11 tonnellate	35,00 Euro/ton
---	----------------

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 11 ton
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i;
- ritiro da parte di Corepla entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 11 tonnellate);
- nel caso in cui Corepla e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da Corepla sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 11 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	106
-------	-------------------------------------	-----

calcolato secondo i medesimi parametri che Corepla utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.

C) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla Convenzione

Tale servizio deve essere predefinito in Convenzione in base all'accordo delle parti.

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate	45,00 Euro/ton
--	----------------

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

D) Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

Per carichi utili di almeno 8 tonnellate	17,14 Euro/ton
--	----------------

Condizioni:

- verifica preventiva di ammissibilità da parte di Corepla;
- distanza dal CSS: > 5 km e ≤ 25 km
(distanza del centro del Comune ove è ubicato il CC e il centro del Comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 8 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120
balle etichettate con gli estremi del CC e del flusso (a-b-c);
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i
(N. Convenzione e N. bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

E) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia "c"

28,55 Euro/ton

Condizioni:

- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "a";
- si somma all'eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia "b".

Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da Corepla, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l'8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a Corepla i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento ai corrispettivi riconosciuti da Corepla ai propri trasportatori.

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.3.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del Corepla e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando la prefattura inviata-gli da Corepla. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato il Convenzionato stesso provvederà a contattare preventivamente Corepla per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, Corepla realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell'Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione locale.

9. Accordi volontari

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

10. Incentivazione utilizzo manufatti in plastica riciclata

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, Corepla e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. Risorse per aree metropolitane

Corepla per gli anni 2009 e 2010 metterà a disposizione la somma di 250.000 Euro/anno da destinarsi, secondo le modalità che verranno definite dal Comitato di Coordinamento, a progetti condivisi per il miglioramento della qualità del materiale raccolto nelle aree metropolitane.

12. Cassette in plastica del circuito Conip – Imballaggi in plastica non assoggettati a CAC

Per le cassette in plastica del circuito Conip non sono dovuti da Corepla i corrispettivi previsti dal presente Allegato Tecnico. I corrispettivi dovuti ai Convenzionati saranno quindi decurtati di una percentuale pari alla percentuale di cassette riscontrate in sede di analisi qualitative che non saranno computate nel peso del campione ai fini della determinazione della percentuale di frazioni estranee.

Verrà attivato un tavolo ANCI-CONAI-Corepla-Conip per definire modalità di gestione che garantiscano ai Convenzionati un corrispettivo per tutte le cassette in plastiche conferite in raccolta differenziata.

Imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico saranno considerati frazione estranea.

13. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
 - rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
 - rifiuti di imballaggio e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
 - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 3-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

14. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Corepla

Corepla si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 3-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato 1

Procedura per la verifica della qualità del materiale conferito e comunicazioni conseguenti. Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito

1. Frequenza e finalità delle verifiche

Le analisi possono appartenere ad una delle seguenti tre tipologie:

- a. Analisi Dovute** Corepla effettuerà i controlli di qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione, secondo le frequenze minime e massime di cui alla tabella seguente, calcolata in base al dato storico della raccolta relativo al singolo Convenzionato (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta, calcolato moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun Comune compreso nella Convenzione per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla Regione che, in base al numero di abitanti, risulta essere prevalente nella Convenzione). Prima della fine di ogni anno solare, Corepla, constatato che sono intervenuti cambiamenti sostanziali (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino, può ricalcolare per l'anno solare successivo la frequenza stabilita, facendo riferimento alla nuova situazione. Nel caso di Convenzioni comprendenti più "bacini", così come specificati nell'Allegato/i alla Convenzione, le frequenze e le loro modalità di calcolo dovranno essere riferite a ciascun "bacino", così come definito nelle Condizioni generali di conferimento che formeranno parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tabella 1

Quantità conferita per singolo flusso in Convenzione (ton/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 30	1/anno	3/anno
Oltre 30 fino a 100	1/quadrimestre	4/quadrimestre
Oltre 100 fino a 300	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 300 fino a 1.000	1/bimestre	4/bimestre
Oltre 1.000 fino a 5.000	1/mese	3/mese
Oltre 5.000	2/mese	4/mese

- b. Analisi Aggiuntive** Corepla avrà comunque facoltà di effettuare anche analisi aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso perché non concorreranno al calcolo della media del periodo, ma avranno effetti limitati al singolo carico nel caso di superamento del limite di frazione estranea o per presenza di balle "traccianti" (vedi punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica). Ricadono in tale tipologia le analisi effettuate nei seguenti casi:

1. Materiale conferito sfuso che appaia anche da un primo sommario esame visivo gravemente inquinato da frazioni estranee. In tal caso l'individuazione del carico su cui effettuare il campionamento avviene dopo lo scarico del mezzo;
2. Analisi effettuate in aggiunta al numero massimo previsto sul periodo con riferimento alla Tabella 1 punto a.;

3. Analisi effettuate su carichi pressati, qualora il/i CSS indicato/i in Convenzione non sia/no eccezionalmente in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici e il carico sia avviato da Corepla ad altro impianto e appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee.

- c. **Analisi richieste da Convenzionato** Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere controlli aggiuntivi, comunque in numero non superiore a quello fissato per la frequenza massima, come da Tabella 1, stabilita per ciascun bacino, che faranno media al fine della determinazione della fascia qualitativa da attribuire al materiale. Tali analisi richieste dal Convenzionato, non concorreranno comunque al raggiungimento del numero massimo di analisi dovute in Convenzione e i costi relativi saranno posti a carico del Convenzionato richiedente. Le analisi richieste devono essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta in presenza di conferimenti utili all'analisi. Relativamente ai casi in cui una o più analisi richieste dal Convenzionato, pur in presenza di conferimenti utili nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta non siano effettuate, o la loro effettuazione avvenga oltre i termini previsti, si procede come di seguito descritto, a maggiore tutela del Convenzionato.

Sono riscontrabili due diverse casistiche:

1. la/le analisi è/sono stata/e effettuata/e oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data di richiesta, ma comunque entro il termine del periodo di riferimento per cui era/erano stata/e richiesta/e;
2. la/le analisi non è/sono stata/e effettuata/e nel corso del periodo di pertinenza della richiesta, che resta quindi inevasa.

Nel caso di cui al punto 1), Corepla assicura che la/le analisi, anche se effettuata/e in ritardo, è/sono in ogni caso riferita/e al periodo per cui era/erano stata/e richiesta/e.

Nel caso di cui al punto 2) si procede ad attribuire ai "Bacini" un numero di analisi "fittizie" pari al numero di analisi richieste e non effettuate. L'esito di tali analisi "fittizie" è fisso e pre-determinato, essendo per ciascuna tipologia di flusso quello più favorevole al Convenzionato ai fini della determinazione della media e di conseguenza del corrispettivo di raccolta, come qui di seguito analiticamente descritto:

I. "Flusso A":	Frazione Estranea	0%
	Traccianti	0%
II "Flusso B":	Frazione Estranea	0%
	Traccianti	100%
III "Flusso C":	Frazione Estranea	0%
	Contenitori in plastica per liquidi	100%
	Traccianti	0%

Tali analisi concorrono alla determinazione della media del periodo, essendo conteggiate come effettuate con gli esiti sopra indicati nel periodo di pertinenza della richiesta del Convenzionato.

Ogni analisi avrà valore per verificare sia la rispondenza di quanto conferito con le specifiche dei flussi di raccolta dichiarati, così come individuate al punto 6.1 del presente Allegato Tecnico, sia la percentuale di frazione estranea eventualmente presente nei singoli flussi, risultando in tal modo prerequisito indispensabile per la determinazione dei corrispettivi.

2. Prescrizioni generali per l'effettuazione delle verifiche e comunicazioni al Convenzionato

- a. Le analisi qualitative potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella Convenzione. Il campione sarà prelevato all'ingresso del CSS Corepla e, di conseguenza, le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso diretto, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un Centro Comprensoriale operante per conto del Convenzionato. In caso di temporanea impossibilità del CSS indicato in Convenzione a ricevere il materiale, le analisi potranno essere effettuate presso diverso CSS esclusivamente nei limiti specificati al precedente punto 1, lettera b – Analisi Aggiuntive. Nel caso di flussi indirizzati da Corepla direttamente a riciclaggio che, di conseguenza, non transitano da CSS, Corepla effettuerà le analisi presso l'impianto riciclatore (RIC) secondo le stesse modalità previste presso i CSS.

In ogni caso, tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all'esecuzione dell'analisi verranno eseguite da personale Corepla o da terzi appositamente incaricati da Corepla.

Nel caso di conferimenti sfusi verrà data la possibilità al Convenzionato di essere presente alla fase di campionamento, secondo le modalità prescritte nel Metodo AQ09 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 40kg) dal primo ingresso, non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, la frazione estranea verrà considerata pari al 100%.

- b. Le analisi, appartenenti a tutte le tipologie di cui al punto 1, si svolgeranno in contraddittorio, per cui Corepla dovrà comunicare al Convenzionato secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento delle analisi stesse, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia qualora il Convenzionato regolarmente avvisato non presenzi all'analisi, questa sarà comunque valida ed efficace.

Corepla inviterà pertanto il Convenzionato a partecipare alla verifica con avviso che verrà inviato via fax/e-mail (faranno fede i riferimenti indicati all'atto della stipula della Convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate in forma scritta) 48 ore prima dell'analisi. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel Metodo AQ09.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in "ore" o "giorni" sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi Corepla, per quanto possibile e in sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai Convenzionati.

3. Esito delle verifiche

- a. La tabella 1 fissa i periodi di frequenza delle analisi di qualità. La media, su tali periodi, dei dati qualitativi riscontrati sul materiale conferito verrà comunicata al Convenzionato entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del mese successivo all'ultima analisi prevista dalla tabella di cui sopra relativamente al bacino di riferimento. Contribuiranno al computo di tale media anche le eventuali analisi con risultato pari al 100% di frazione estranea previste al punto 2 lettera a) nei casi in cui il mezzo identificato al primo ingresso per il campionamento di materiale sfuso non si presentasse entro le successive due ore e mezza o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso.

Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo giorno del periodo successivo a quello in cui si sia concluso il predetto periodo di frequenza stabilito sino all'ultimo giorno del mese in cui si concluda il periodo successivo, ad esclusione dei bacini con periodo mensile e bimensile (frequenza minima analisi: 1/mese e 2/mese). Per tali bacini il dato comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo del periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo all'ultimo giorno del mese di effettuazione della/e analisi.

Le analisi eventualmente richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, purché richieste entro il termine del periodo di riferimento, anche se effettuate nel mese successivo al periodo stesso, faranno media con quelle precedenti.

- b. L'analisi avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo e/o delle penali per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" di provenienza, così come specificato nell'Allegato/i alla Convenzione, indipendentemente quindi dal Comune o dai Comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto in tabella 1.

Per consentire comunque di ottimizzare la rappresentatività dei campionamenti Corepla si impegna a dare istruzioni ai soggetti terzi, addetti al campionamento, in merito alla rotazione dei giorni di prelievo su un medesimo bacino ove applicabile. A tal proposito gli addetti verranno messi in condizione di ottemperare a tale impegno avendo sempre a disposizione l'informazione in merito ai giorni della settimana di prelievo in cui è stato prelevato il materiale analizzato nelle ultime 5 analisi in contraddittorio con il Convenzionato e valide ai fini della media. Corepla consentirà, laddove richiesto, la divisione in due dei bacini con conferimenti sfusi che comprendano tra i Comuni deleganti un capoluogo di Provincia.

Nel caso di conferimenti di materiale pressato, tutte le analisi qualitative effettuate sul materiale conferito proveniente da un dato Centro Comprensoriale (CC) ed appartenente ad un dato flusso di raccolta ('a' - 'b' - 'c') avranno valore per qualificare il materiale conferito da qualsiasi bacino proveniente da detto CC su tale flusso di raccolta, in funzione della periodicità di analisi di ogni singolo bacino. Le eventuali penali per superamento dei limiti di frazione estranea e/o per presenza di balle traccianti (di cui al punto 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica) verranno addebitate ai Convenzionati indicati sul singolo formulario oggetto di verifica in proporzione alle quantità ivi riportate.

Nel caso in cui le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1 non fossero rispettate, al

Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in Convenzione, ferma restando la possibilità per Corepla di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in Convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).

- c. Qualora dall'analisi (o dalla media delle analisi) risultasse non rispettata, per il flusso dichiarato, la specifica minima di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica (specificamente: presenza di "traccianti" superiore al 20% per flusso 'a', presenza di contenitori per liquidi inferiore al 90% del campione analizzato per flusso 'c'), Corepla riconoscerà al Convenzionato i corrispettivi relativi alla tipologia di flusso effettivamente riscontrata, adottando quindi anche i relativi parametri qualitativi rispetto alla presenza di frazione estranea.
- d. Qualora il dato comunicato evidenziasse comunque una presenza di frazione estranea superiore al limite massimo, nulla verrà riconosciuto al Convenzionato, ad alcun titolo, relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel periodo di riferimento determinato come al precedente punto a.

4. Tutele del Convenzionato

- a. Corepla, facendosi integralmente carico dell'effettuazione delle verifiche sia dal punto di vista operativo che da quello economico, ritiene di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela in primo luogo dei Convenzionati ma anche, più in generale, della credibilità dell'intero sistema. Corepla si impegna pertanto al rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente Allegato e nel Metodo AQ09, anche in nome e per conto dei soggetti che per suo conto effettuano le analisi qualitative, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Convenzionati.
- b. Corepla deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1. Ove tali frequenze non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in Convenzione, ferma restando la possibilità per Corepla di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in Convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).
- c. Corepla organizzerà con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti Convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, per qualsiasi ragione, ritenga che il campione prelevato non sia a lui attribuibile, dovrà contestare tale circostanza tramite fax/e-mail inviato a Corepla precedentemente al momento dell'effettuazione dell'analisi. In subordine, la contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio, ma comunque prima che l'analisi inizi. La mancata contestazione comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.

- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in Convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente Allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno da parte di Corepla per ridurre al minimo disagi e costi.
- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, dovrà inoltrare a Corepla protesta scritta motivata entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'effettuazione dell'analisi. Corepla dovrà fornire risposta scritta entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento della protesta scritta. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la soluzione proposta da Corepla comunque insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di Verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di Verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da Corepla, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di Verifica.
- g. Qualora il Convenzionato non abbia presenziato all'analisi è in ogni caso sua facoltà richiedere a Corepla tramite fax/e-mail l'invio di copia del report dell'analisi e del relativo prelievo.

Allegato 2

Procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti d'imballaggio in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica

1. Campo di applicazione

- a. La PROCEDURA regola le modalità per la quantificazione e la gestione della frazione costituita dai rifiuti d'imballaggio in plastica provenienti da raccolta differenziata multimateriale esclusivamente di origine domestica. Per la definizione di "raccolta multimateriale" si rimanda all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico.
- b. Per quanto attiene l'argomento specifico, la PROCEDURA regola ogni rapporto tra Corepla e i Convenzionati che abbiano sottoscritto Convenzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica e che abbiano attivato uno o più flussi di raccolta multimateriale (tra cui i rifiuti d'imballaggio in plastica) di origine domestica, trovandosi in una delle situazioni di cui al successivo punto "c". Pertanto la PROCEDURA, che Corepla si impegna a trasmettere al Convenzionato unitamente al "Bacino" per cui si applica, sostituisce relativamente alle materie che tratta ogni eventuale diverso accordo tra Corepla e il Convenzionato stesso. Il Convenzionato, relativamente agli argomenti normati dalla PROCEDURA, non può opporre a Corepla alcun accordo o contratto con terzi, ivi compreso in primo luogo il soggetto gestore dell'impianto che effettua per suo conto la separazione delle diverse frazioni della raccolta multimateriale, che contrastino con quanto stabilito dalla PROCEDURA. È pertanto onere del Convenzionato assicurarsi della compatibilità di tali accordi e/o contratti, sia già in essere che stipulati successivamente, con i contenuti della PROCEDURA. I Centri di Selezione Corepla sono tenuti a comunicare sempre con chiarezza ai soggetti che richiedessero loro di effettuare la separazione di una raccolta multimateriale che comprendesse anche la frazione "imballaggi in plastica", l'esistenza di un contratto di selezione fra loro e Corepla.
- c. La PROCEDURA si applica esclusivamente allorquando la raccolta multimateriale di origine domestica sia conferita direttamente ad un Centro di Selezione Corepla (CSS), che in tal caso assume anche la denominazione di Centro di Selezione Multimateriale (CSM). Non si applica invece nei casi in cui la separazione tra le diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale sia preliminarmente effettuata presso altro impianto. Rientra tuttavia nel campo di applicazione della PROCEDURA il caso in cui nel medesimo sito siano effettuate, pur utilizzando linee impiantistiche separate, sia la separazione per conto del Convenzionato delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale, sia la successiva selezione della frazione "imballaggi in plastica" per tipologia/polimero/colore per conto di Corepla, a condizione che le due lavorazioni siano effettuate dal medesimo soggetto giuridico.

2. Modalità operative

- a. Il Convenzionato comunica a Corepla che intende far svolgere a proprie cure e spese la separazione di una raccolta multimateriale presso un CSS, avendo preliminarmente stipulato con il soggetto gestore dell'impianto apposito contratto. Il CSS, a sua volta, è contrattualmente obbligato a comunicare a Corepla di essere in procinto di intraprendere attività di separazione della

raccolta multimateriale nel medesimo sito ove svolge l'attività di selezione per conto di Corepla, acquisendo quindi la qualifica di CSM. L'obbligo di comunicazione da parte del CSM riguarda in ogni caso anche tutti i successivi soggetti conferenti raccolta multimateriale.

- b. Corepla predispose uno specifico "Bacino" per ciascun flusso di raccolta multimateriale destinato a ciascun Centro di Selezione (CSM) e invia al Convenzionato, unitamente al/ai "Bacino"/"Bacini" stesso/i, la presente procedura che s'intende integralmente accettata.
- c. Il CSM, entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, comunica a Corepla e a tutti i Convenzionati che vi conferiscono raccolta multimateriale, utilizzando la tabella di cui all'allegato 1 alla presente PROCEDURA, i valori aggregati corrispondenti alla seguente formula:

$$Qmt = (P - Imn)$$

Laddove:

Qmt = Totale raccolta multi

Quantità complessiva di raccolta differenziata imballaggi in plastica proveniente da raccolta multimateriale processata dal CSM nel periodo di riferimento.

P = Prodotti e Sottoprodotti

Somma delle quantità complessive delle singole frazioni di imballaggi in plastica selezionati per tipologia/polimero/colore (ossia, ad oggi, "Contenitori per Liquidi", "Film", "Taniche"), nel periodo di riferimento dal CSM, cui si aggiunge il quantitativo di imballaggi in plastica presente nelle frazioni di "plastiche miste" selezionate (ossia, ad oggi, "PlasMix", "Plasmix Fine", "MPO", "MPR", "Cassette", "Misto PET"), calcolato in base alle analisi merceologiche svolte su di esse da Corepla.

Imn = Imballaggi in plastica da raccolta mono

Quantità complessiva netta di imballaggi in plastica selezionati, provenienti da raccolta differenziata monomateriale, relativa ai "Bacini" monomateriale in ingresso al CSM, riscontrata nel periodo di riferimento sulla base delle verifiche qualitative effettuate sui singoli Convenzionati conferenti raccolta monomateriale.

Relativamente alle frazioni specificamente indicate quali costituenti la voce "Prodotti e Sottoprodotti" (vedi lettera "P" della formula), si ribadisce che gli elenchi forniti rispecchiano l'articolazione della produzione Corepla al momento dell'approvazione della presente PROCEDURA, per cui lo stesso Corepla si impegna a comunicare immediatamente al Comitato di Verifica dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI ogni eventuale variazione apportata a tale articolazione in momenti successivi, al fine di permettere di adeguare la formula.

Relativamente alle analisi merceologiche svolte da Corepla rispettivamente sulle frazioni "plastiche miste" comprese nella voce "Prodotti e Sottoprodotti" (vedi lettera "P" della formula), finalizzate a verificare l'incidenza percentuale della presenza di imballaggi in plastica nelle stesse, Corepla si rende disponibile ad individuare, caso per caso, insieme ai singoli Convenzionati che richiedessero di poter verificare lo svolgimento delle analisi, le modalità di accesso compatibili con le proprie procedure.

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra, il CSM deve prendere in considerazione esclusivamente i quantitativi di raccolta multimateriale processati (ossia effettivamente sottoposti sia alla separazione delle frazioni che compongono la raccolta multimateriale conferita sia alla selezione per tipologia/polimeri/colore per conto di Corepla) nel mese di riferimento.

- d. Il CSM, sulla base di analisi merceologiche svolte sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato o di altra procedura concordata con gli stessi, ripartisce tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale il quantitativo complessivo di rifiuti d'imballaggio in plastica, provenienti da raccolta multimateriale, così come risulta dalla formula di cui al precedente punto "c". La pattuizione delle modalità di calcolo dei quantitativi di imballaggi in plastica da attribuire a ciascun Convenzionato, a partire dal valore complessivo comunicato, nonché delle modalità di espletamento delle eventuali analisi in ingresso sulla raccolta multimateriale, è determinata liberamente tra i singoli Convenzionati e il CSM, restandovi Corepla estraneo.
- e. Il CSM, per i fini di cui alla successiva lettera h), inserisce nel sistema informativo Corepla i dati quantitativi del multimateriale in ingresso per ciascun Convenzionato e comunica mensilmente a Corepla i quantitativi in uscita ripartiti tra i diversi Convenzionati che conferiscono raccolta multimateriale. La somma di tali quantitativi deve essere uguale al quantitativo complessivo risultante dalla formula di cui al precedente punto "c". Il CSM, nelle forme previste dai rispettivi rapporti contrattuali, comunica altresì ad ogni Convenzionato il relativo quantitativo risultante dalla ripartizione.
- f. Ai fini del riconoscimento da parte di Corepla dei corrispettivi previsti dall'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in plastica, relativamente ai "Bacini" di raccolta multimateriale di origine domestica conferita direttamente a CSM, il Convenzionato fattura a Corepla al corrispettivo di cui all'art. 6 D.1.a) il quantitativo risultante dalla ripartizione effettuata dal CSM, così come da quest'ultimo comunicato sia a Corepla che a ciascun Convenzionato.
- g. Il CSM è contrattualmente obbligato a comunicare a Corepla, a seguito di semplice esame visivo del materiale conferito come flusso "multimateriale", ogni presenza anomala di "traccianti", così come individuati al punto 4 dell'Allegato Tecnico "Imballaggi in plastica" all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI. Per "presenza anomala" si intende una concentrazione di "traccianti" tale da poter fare supporre per lo meno una commistione con flussi di origine non domestica. In ogni caso, la segnalazione del CSM è finalizzata unicamente a segnalare l'anomalia, in ragione del fatto che la presente PROCEDURA è destinata a regolare i flussi di raccolta multimateriale conferiti a CSM esclusivamente di origine domestica, affinché Corepla e il Convenzionato interessato possano verificare congiuntamente la situazione e concordare le eventuali misure del caso per una verifica puntuale della effettiva composizione e provenienza dei flussi in questione.
- h. Corepla, nell'ambito delle sue attività di controllo e verifica dei flussi e dell'attività dei CSS e dei CSM, effettuerà delle analisi merceologiche secondo il metodo AQ09 sulla raccolta multimateriale conferita da ciascun Convenzionato, in ingresso ai CSM al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Allegato Tecnico. Le risultanze di tali analisi, a fronte di scostamenti significativi (sia per eccesso che per difetto) tra i valori relativi alla frazione "imballaggi in plastica" comunicati dal CSM al Convenzionato e quelli riscontrati in sede di analisi del multimateriale possono costituire elemento indicatore di una qualche anomalia nell'attribuzione dei quantitativi ai diversi Convenzionati. Pertanto Corepla, a maggiore tutela dei Convenzionati stessi, qualora riscontri una qualche anomalia, comunica loro la circostanza e, se del caso, collabora per individuare le cause del fatto anomalo.

Allegato 1 alla procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti d’imballaggi in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica

Tabella-tipo per la comunicazione mensile ai Convenzionati e a Corepla del quantitativo totale di rifiuti d’imballaggio in plastica provenienti da separazione di raccolta multimateriale conferita a CSM

CSM

Anno Mese di riferimento

Quantitativo totale imballaggi in plastica da raccolta multimateriale: $Q_{mt} = (P - Imn) = \text{kg}$

Prodotti e Sottoprodotti (P)				Imballaggi plastica da mono (Imn)
Contenitori per liquidi	Film	Taniche	Imb. plastica nelle frazioni "plastica miste"	
kg	kg	kg	kg	kg

Allegato 3-A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Conai	Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013	122
-------	-------------------------------------	-----

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito

1. Scopo

Il presente documento ha la finalità di definire le modalità operative prescritte per il prelievo e la successiva determinazione della quantità percentuale di frazioni di imballaggi e frazione estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni) presenti nel materiale conferito nei Centri di Selezione.

2. Campo di applicazione

Il metodo si applica a tutto il materiale conferito dai Convenzionati presso i Centri di Selezione.

3. Definizioni

Convenzionato Soggetto che ha stipulato una Convenzione con Corepla.

CSS Centro di selezione.

CPL Contenitori in plastica per liquidi fino a 5 l in volume.

Traccianti Film d'imballaggio di polietilene (non sono considerati "traccianti" i seguenti film d'imballaggio di polietilene: gli shoppers, i sacchi per la raccolta differenziata e gli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3); imballaggi di polistirene (detto anche polistirolo) espanso – EPS (non sono considerati "traccianti" i seguenti imballaggi di polistirene espanso: vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici); reggette di plastica; big bags di plastica; pallets di plastica.

Cassette CAC Cassette di plastica, per imballaggio di bottiglie, assoggettate al Contributo Ambientale CONAI.

Cassette Conip Cassette di plastica, per imballaggio di prodotti ortofrutticoli ed altro, appartenenti al circuito Conip.

Imballaggi vari Imballaggi e CPL in Polivinilcloruro; altri imballaggi non CPL/TRACCIANTI/CASSETTE (es. vaschette, barattoli, retine, tuniche, vasi per vivaisti, shoppers, sacchi per la raccolta differenziata e imballaggi secondari – termoretraibile – per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi ma comunque di dimensione non superiore al formato A3, EPS per vaschette per alimenti e imballi di piccoli elettrodomestici).

Monomateriale Raccolta differenziata urbana dei soli rifiuti di imballaggi in plastica.

Multimateriale Raccolta differenziata urbana di rifiuti di imballaggi ed eventuali frazioni merceologiche similari di più materiali (plastica, carta/cartone, alluminio, acciaio, vetro, legno).

4. Sommario del metodo

Una quantità idonea di materiale, prelevato opportunamente dal materiale conferito, viene cernito nelle seguenti frazioni: CPL, Cassette CAC, Cassette Conip, Traccianti, Imballaggi vari e Frazione Estranea (con eventuali ulteriori ripartizioni), così come descritto nel successivo punto 10.4.

Le diverse frazioni così separate sono successivamente pesate e ne viene determinata la percentuale rispetto al peso del campione cernito (al netto della frazione Cassette Conip).

5. Apparecchiatura

- Muletto e/o pala meccanica e/o ragno;
- Tronchese;
- Pala;
- Scopa;
- Bilancia da magazzino (portata 1000 kg, divisione scala 500 g o inferiore) o dinamometro (divisione scala 500 g o inferiore) o bilancia tecnica (divisione scala 200 g o inferiore);
- Ceste, cassoni o sacchi;
- Magnete.

6. Precauzioni

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (es. guanti di lavoro, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Non consumare cibi o bevande e non fumare durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente metodo.

7. Prelievo del campione

7.1. Materiale conferito sfuso

7.1.1. Il Convenzionato avrà la possibilità di essere presente alla fase di campionamento del materiale. Una volta individuato il carico su cui effettuare il campionamento verrà effettuata la pesatura del carico e si provvederà al rilascio di un documento ("report di identificazione e prelievo materiale sfuso" e fotocopia del FIR o della bindella di pesata) che certifichi ora di ingresso, peso lordo, targa ecc. L'autista, a cui è affidato il compito di avvisare il Convenzionato, potrà attendere fino a due ore e mezza l'arrivo del Convenzionato stesso. Si procederà successivamente al prelievo del campione alla presenza del Convenzionato, laddove quest'ultimo informasse l'autista di voler presenziare al prelievo e si presentasse entro il tempo stabilito. Ove l'autista dichiarasse l'impossibilità del Convenzionato a presenziare al prelievo del campione, il prelievo stesso verrà effettuato alla presenza dell'autista. Ove non fosse possibile lo stazionamento del mezzo di raccolta entro i cancelli del centro, dopo il rilascio del documento di cui sopra, il mezzo potrà attendere l'arrivo del Convenzionato all'esterno del centro. Qualora il mezzo non si presentasse entro le successive due ore e mezza, o si ripresentasse con peso lordo significativamente diverso (oltre +/- 40kg), non verrà effettuato il prelievo e, convenzionalmente, verrà attribuita un'analisi con il 100% di frazione estranea.

Corepla si riserva la facoltà di effettuare il prelievo del campione anche direttamente a scarico avvenuto, qualora il materiale conferito appaia, anche da un primo sommario esame visivo, gravemente inquinato da frazioni estranee. In tale caso l'analisi conseguente sarà da considerarsi di tipologia aggiuntiva, ovvero i relativi risultati avranno valore solo per il singolo carico. Verrà comunque invitato l'autista a presenziare al prelievo.

7.1.2. Il campione verrà prelevato, a scarico avvenuto in area sgombra da altri materiali, in modo casuale. Nel campione verrà ricompresa la parte centrale della massa; nel caso di multi-materiale con vetro particolare attenzione andrà posta nel prelevare sia gli strati inferiori che superiori del cumulo, al fine di garantire la rappresentatività del prelievo sia relativamente alle frazioni pesanti che leggere. Il processo di campionamento dovrà assicurare che il quantitativo prelevato per l'esecuzione dell'analisi soddisfi i requisiti minimi previsti al punto 9.

7.1.3. Il campione verrà identificato in relazione al documento di trasporto, verrà stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea e confinato in contenitori idonei che dovranno essere chiusi e sui quali dovranno essere apposti dei sigilli (ad es. nastro adesivo in carta, scotch per pacchi, nastro ad alta visibilità, ecc.) debitamente firmati in modo indelebile dai soggetti presenti al prelievo. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la sua conservazione ed identificazione, apponendo sul contenitore, in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo.

7.1.4. L'autista dell'automezzo e/o il Convenzionato verranno invitati ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report di prelievo. Qualora vi provvedano verrà loro rilasciata copia dello stesso.

7.2. Materiale conferito pressato

7.2.1. Dal carico verranno prelevate, preferibilmente da punti diversi del carico, almeno 10 (dieci) balle; verranno prelevate tutte le balle conferite qualora il numero di balle presenti nel carico relative ad un bacino, oggetto di campionamento, sia inferiore a 10 (dieci).

7.2.2. Le balle verranno identificate e confinate in area sgombra da qualsiasi frazione estranea, provvedendo a circoscriverle con nastro ad alta visibilità. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la loro conservazione ed identificazione, apponendo su una delle balle, in modo visibile e in apposita busta trasparente, copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo.

7.2.3. Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura del Convenzionato, l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

7.2.4. Qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura di Corepla il prelievo delle balle verrà effettuato unilateralmente dall'incaricato Corepla.

7.2.5. Qualora sia stata conferita anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "traccianti", essa andrà accantonata includendola tra le dieci balle del campione.

8. Compilazione del Report di Prelievo

I “Report Prelievo Materiale Conferito Pressato” o “Report Identificazione e Prelievo Materiale Conferito Sfuso” dovranno essere compilati in ogni loro parte applicabile e trasmessi, alla società indicata da Corepla, via fax entro la stessa data del prelievo del campione, allegando il/i documenti di trasporto corrispondenti al materiale conferito. Sul “Report Prelievo Materiale Conferito Pressato” deve essere indicata l’eventuale presenza di balla/e tracciante/i accantonata/e fra quelle prelevate.

N.B. Per i carichi conferiti pressati, qualora l’esito dell’analisi, in termini di frazione estranea, risulti superiore al limite previsto, il Convenzionato potrà decidere di rientrare in possesso delle balle campionate, ad esclusione delle balle analizzate.

9. Determinazione quantitativa del campione

9.1. Monomateriale

9.1.1. In caso di conferimenti sfusi il campione sarà di peso pari almeno a 100 kg con una tolleranza di 5 kg;

9.1.2. in caso di conferimenti pressati il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg con una tolleranza di 10 kg.

9.2. Multimateriale

9.2.1. In caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con vetro il campione sarà di peso pari almeno a 160 kg con una tolleranza di 8 kg;

9.2.2. in caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con carta o legno il campione sarà di peso pari almeno a 160 kg con una tolleranza di 8 kg;

9.2.3. in caso di conferimenti multimateriale pesante costituito da imballaggi in plastica con cartone il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg con una tolleranza di 10 kg;

9.2.4. in caso di conferimenti multimateriale leggero costituito da imballaggi in plastica con materiali diversi da vetro, carta o legno il campione sarà di peso pari almeno a 130 kg con una tolleranza di 6,5 kg.

Per la determinazione della tipologia del multimateriale conferito si farà riferimento alle caratteristiche anagrafiche del bacino, alle annotazioni presenti nel formulario o, in mancanza delle precedenti informazioni, alla valutazione visiva del personale incaricato del prelievo.

10. Esecuzione dell’analisi merceologica

10.1. Preparazione campione materiale conferito sfuso

All’ora fissata per l’inizio dell’analisi, il campione verrà identificato e si potrà procedere all’analisi rovesciando il materiale a terra in area sgombra da altro materiale; qualora il peso del campione, ove possibile riscontrarlo prima dell’inizio della cernita, fosse significativamente eccedente ai quantitativi previsti al punto 9 si procederà all’applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3. Tale procedura di partizione si applicherà comunque nel caso in cui non fosse possibile riscontrare il peso del campione prima della cernita.

10.2. Preparazione campione materiale conferito pressato

10.2.1. All'ora fissata per l'inizio dell'analisi, 2 (due) delle balle campionate, verranno scelte dal Convenzionato; le 2 balle individuate per l'analisi verranno aperte ed il materiale mischiato in area sgombra da altro materiale.

10.2.2. Si procederà all'applicazione della procedura di partizione del campione descritta al paragrafo 10.3.

10.2.3. Qualora in fase di campionamento sia stata accantonata anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come "TRACCIANTI", l'intero carico riferibile al Convenzionato verrà considerato come di origine non domestica, anche se la balla non verrà poi inserita tra le due sottoposte ad analisi.

In tal caso, in sede di analisi sarà necessario che l'incaricato faccia constatare al Convenzionato, se presente, la circostanza (presenza balle "TRACCIANTI"); nel caso in cui invece il Convenzionato non si presenti al contraddittorio, Corepla potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di attribuire il carico alla tipologia "non domestico", facendone comunque derivare tutte le conseguenze per il Convenzionato. In entrambi i casi l'incaricato dovrà riportare sul report di analisi evidenza della presenza di balle "traccianti".

10.3. Partizione del campione

Una volta posizionato in area sgombra, il campione dovrà essere miscelato e successivamente distribuito in modo uniforme, impiegando idonee attrezzature, fino a formare uno strato di altezza omogenea.

Si procederà alla riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in due o più parti al fine di soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9.

Una volta effettuata la suddivisione con l'ausilio di mezzi meccanici e/o pala e scopa, il Convenzionato avrà la facoltà di scegliere di volta in volta la parte da analizzare, che dovrà essere necessariamente cernita per intero.

In ogni caso anche le altre parti dovranno essere accantonate separatamente e tenute a disposizione fino alla conclusione della cernita, per eventuali nuove partizioni necessarie per soddisfare i requisiti minimi in termini di peso previsti al punto 9.

10.4. Cernita del campione

Il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati tutti gli imballaggi di plastica, conferibili in base alla normativa vigente, da tutte le frazioni estranee.

10.4.1. Gli imballaggi di plastica di cui al punto precedente verranno separati in cinque frazioni:

- a. CPL
- b. Traccianti
- c. Cassette CAC
- d. Cassette Conip
- e. Imballaggi vari

10.4.2. Il materiale non conforme, ovvero non riconducibile a quanto previsto al punto 10.4.1 verrà cernito e quantificato come frazione estranea.

10.4.3. La frazione residua dovrà essere sottoposta ad un vaglio di maglia 2x2 cm. Il sopravaglio verrà ulteriormente cernito come ai due punti precedenti ed il sottovaglio ottenuto verrà

omesso dalla quantificazione del peso campione analizzato, tranne nel caso di multi materiale contenente Vetro in cui il sottovaglio verrà quantificato e riportato all'interno della frazione Vetro.

10.4.4. Nel caso specifico della frazione estranea derivata dalla raccolta di multimateriale, si dovrà procedere alla ulteriore cernita separando, quantificando e riportando le seguenti frazioni:

- Carta e Cartone
- Alluminio *
- Acciaio e banda stagnata *
- Vetro cavo esclusi manufatti non imballaggi integri
- Imballaggi di Legno

* Al fine di garantire la corretta separazione tra le due tipologie di materiale metallico dovrà essere utilizzato il magnete prescritto al paragrafo 5, in alternativa farà testo l'eventuale marchiatura identificativa del materiale presente sugli imballaggi.

10.5. Determinazione peso campione analizzato

Si intende come peso del campione analizzato, il peso netto e cioè la somma delle frazioni pesate, esclusa la frazione Cassette Conip:

PESO NETTO CAMPIONE ANALIZZATO = PESO FRAZIONI ESTRANEE + PESO CPL + PESO TRACCIANTI + PESO CASSETTE CAC + PESO IMBALLAGGI VARI

Il peso lordo del campione analizzato (peso lordo campione analizzato = peso netto campione analizzato + peso Cassette Conip) dovrà essere conforme alle quantità minime previste al punto 9 e rispettare i requisiti relativi alla partizione definiti al punto 10.3.

Nota: non necessariamente il peso lordo del campione analizzato corrisponderà al peso del campione prelevato per via della maggior precisione dei sistemi di pesatura utilizzati in fase di analisi e per le assunzioni di cui al punto 10.4.3.

10.6. Determinazione percentuale

Al termine della cernita, tutte le frazioni ottenute verranno pesate a mezzo di bilancia o dinamometro, sottoposti a documentabili tarature/controlli periodici, e verrà restituito il valore percentuale rispetto al peso netto del campione analizzato in accordo alla seguente formula:

$$\frac{\text{Peso frazione i-esima}}{\text{Peso netto campione analizzato}} \times 100$$

10.7. Compilazione del Report di Analisi

A cura dell'incaricato Corepla verrà redatto il report dell'analisi che verrà sottoscritto dall'incaricato stesso; sul report dell'analisi andranno riportate tutte le informazioni richieste e andranno compilati tutti i campi applicabili.

L'incaricato Corepla dovrà consentire al personale del CSS di apporre il timbro dell'impianto sul report e di siglarlo per presa visione. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

Qualora presente, anche il Convenzionato verrà invitato a sottoscrivere tale report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.

Report prelievo materiale conferito pressato

REPORT PRELIEVO MATERIALE CONFERITO PRESSATO		Responsabile del prelievo	dell'impianto (CSS) / Società di Analisi						
CSS	Data	Sig.						
Convenzionato		Quantitativo conferito (kg)							
Bacino n.		<p>Cautele per accantonamento del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campione deve essere composto da 10 balle; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire. <p>Note:</p>							
Comune di provenienza		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo							
Formulario n. (da allegare in copia)		Quantitativo conferito (kg)							
Data FIR	<table border="1"> <tr> <td>Etichette presenti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Presenza balle traccianti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> </table>	Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<p>Cautele per accantonamento del campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campione deve essere composto da 10 balle; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire. <p>Note:</p>	
Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No							
Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No							
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo							
Sig.	Firma								
(Nome e Cognome in stampatello)									
Convenzionato									
Bacino n.									
Comune di provenienza									
Formulario n. (da allegare in copia)									
Data FIR	<table border="1"> <tr> <td>Etichette presenti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> <tr> <td>Presenza balle traccianti</td> <td><input type="checkbox"/> Si</td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> </table>	Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No		
Etichette presenti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No							
Presenza balle traccianti	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No							
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista									
Sig.	Firma								
(Nome e Cognome in stampatello)									

Report identificazione e prelievo materiale conferito sfuso

REPORT IDENTIFICAZIONE E PRELIEVO MATERIALE CONFERITO SFUSO		Responsabile dell'identificazione del carico da campionare	dell'impianto (CSS) / Società di Analisi				
CSS		Sig.					
Convenzionato		Quantitativo dichiarato (kg)					
Bacino n.		Peso da verificarsi a destino <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
Comune di provenienza raccolta		Note:					
Formulario n.		<ul style="list-style-type: none"> - l'autista, all'ingresso del mezzo in impianto e prima dello scarico, è reso edotto che verrà effettuato un campionamento entro le successive 2 h e 30 min; - l'autista è invitato a contattare il Convenzionato affinché quest'ultimo possa esercitare la sua facoltà ad assistere al prelievo del campione; - l'autista è reso edotto che nel caso in cui dichiarerà che il Convenzionato non vuole esercitare tale diritto, si procederà al campionamento senza attendere le 2 h e 30 min. 					
Ora presentazione c/o CSS		IDENTIFICAZIONE CARICO DA CAMPIONARE					
Peso lordo 1° ingresso (identificazione)		Responsabile del prelievo					
<table border="1"> <tr> <td>Mezzo diretto di raccolta</td> <td><input type="checkbox"/> Sì</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> No</td> </tr> </table>		Mezzo diretto di raccolta	<input type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No	dell'impianto (CSS) / Società di Analisi	
Mezzo diretto di raccolta	<input type="checkbox"/> Sì						
	<input type="checkbox"/> No						
(allegato in copia talloncino di pesata)		Sig.					
Targa motrice		Quantitativo riscontrato (kg)					
Targa rimorchio		Cautele per accantonamento del campione:					
Riscontro effettuato alla presenza dell'autista con presa visione delle Note		<ul style="list-style-type: none"> - il materiale deve essere confinato in contenitori che dovranno essere chiusi, sigillati (es. tramite nastro carta o scotch pacchi) e firmati dai presenti al prelievo; - il materiale deve essere opportunamente identificato tramite formulario o altro documento di trasporto e copia del presente modulo di prelievo; - il materiale deve essere posizionato in area dedicata; - il materiale non deve essere adiacente a materiale da spedire. 					
Sig. Firma		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso il Convenzionato non sia presente al prelievo					
(Nome e Cognome in stampatello)		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista si rifiuti di firmare/assistere al prelievo					
Ora scarico c/o CSS		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso l'autista/Convenzionato non firmi i sigilli, pur avendo assistito al prelievo					
Peso lordo 2° ingresso (scarico)		<input type="checkbox"/> Barrare nel caso la comunicazione di prelievo sia stata effettuata a scarico avvenuto					
(allegato in copia talloncino di pesata)							
Formulario allegato in copia							
Prelievo non effettuato:							
per peso lordo 2° ingresso (oltre ± 40 kg) dal peso lordo 1° ingresso <input type="checkbox"/>							
per mancato rientro del carico entro le successive 2 h e 30 min <input type="checkbox"/>							
Prelievo effettuato alla presenza del Convenzionato:							
Sig. Firma							
(Nome e Cognome in stampatello)							
Prelievo effettuato alla presenza dell'autista:							
Sig. Firma							
(Nome e Cognome in stampatello)							